



Regione
Lombardia



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



SOVRAINDEBITAMENTO, CRISI D'IMPRESA E USURA

19 dicembre 2018

14.00 – 17.30

Sala Parlamentino

Palazzo Affari ai Giureconsulti

Piazza Mercanti 2 - Milano


PROFILI CRIMINOLOGICI DEL REATO DI USURA

Prof. Roberto Cornelli


Università di Milano – Bicocca

Totale delitti: confronto tra alcuni Paesi europei e Irlanda

Anni 1950-2000 (valori assoluti)



Da quasi 20 (1880) a 0,8 omicidi (2014) *100mila ab.




Fonte: Istat. Omicidi volontari (tentati e consumati), preterintenzionali e infanticidi denunciati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha iniziato l'azione penale, anni 1880-2009 (tassi per 100 mila abitanti); omicidi consumati denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria (tassi per 100 mila abitanti), anni 1983-2009.

USURA - Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) - Primo Semestre 2011

« (...) il ricorso all'usura, unitamente alle pratiche estorsive, è da ritenersi un vero e proprio sistema tipico ed irrinunciabile, utilizzato da tutti i sodalizi per il controllo delittuoso del territorio e strumentale all'applicazione del potere mafioso dell'intimidazione. Inoltre, il fenomeno usurario favorisce l'infiltrazione nelle imprese, l'attrazione di imprenditori e commercianti nei circuiti illegali e, infine, il riciclaggio di denaro proveniente dalle altre attività illegali primarie.»

Le province con più denunce per usura per 100mila abitanti

Fonte: elaborazione lsole24ore su dati Istat relativi all'anno 2017



Usura ed estorsioni a Milano – 2017

Fonte: elaborazione Ilsole24ore su dati Istat

Usura

Posizione

52

Calcolata sul numero di denunce ogni 100mila abitanti

Denunce

15

Denunce ogni 100mila abitanti

0,464

Variazione % 2018-2017

150.00

Estorsioni

Posizione

22

Calcolata sul numero di denunce ogni 100mila abitanti

Denunce

561

Denunce ogni 100mila abitanti

17,343

Variazione % 2018-2017

6.05

Già nell'antichità ...

Codice di Hammurabi (1762 ac)

Antico Testamento

"se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse" (ESODO, 22, 24) 2)

"se tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te; non prendere da lui interessi né utili; ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te; non gli presterai denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura" (LEVITICO 25, 35-37) 3)

"non farai al tuo fratello prestiti ad interesse, né di denaro né di viveri, né di qualunque cosa che si presta ad interesse. Allo straniero potrai prestare ad interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nel Paese in cui stai per andare a prendere possesso" (DEUTERONOMIO, 23, 20-21).

In epoca romana

Nell'Alto Medioevo

Calvino (1509-1564), constatando la capacità produttiva del denaro, contestò la tradizionale condanna dell'usura, ritenendo immorale e peccaminosa soltanto l'esagerazione nella richiesta dell'interesse

... nei codici preunitari

Il codice parmense del 1820, all'art. 494, puniva "con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa da cento lire a duemila", "ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all'usura, esigendo un interesse superiore al legale o facendo impieghi di denaro formati in tutto in parte col valore di cose mobili di qualunque specie".

Il codice penale del 1853 del Granducato di Toscana, all'art. 408 disponeva che "Chiunque, abusando del bisogno di una persona che chiede un prestito pecuniario, le ha dato, invece di denaro, e valutandole per una somma determinata di esso, altre cose che il ricevente fosse costretto a rivendere per fare denaro, soggiace, a querela di parte, come colpevole di scrocchio¹¹, alla perdita del credito, formate con le cose date per denaro, e ad una multa da cento a duemila lire, a cui, nei casi più gravi, si aggiunge la carcere da un mese ad un anno. Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore lo paga, consegnando le cose ricevute per denaro o il prezzo ritrattono".

Il regolamento penale per lo Stato Pontificio del 1832, all'art. 363 incriminava l'usura "convenuta senza giusto titolo", senza ulteriore definizione, con la multa di valore uguale al denaro o alla cosa prestata.

Nel Regno di Sardegna, il codice civile vietava la stipulazione di interessi eccedenti la misura legale, mentre l'art. 517 del codice penale del 1839 puniva l'usura con reclusione da sei mesi a quattro anni e con multa. MA ...con una legge del 1857, l'art. 517 venne abrogato, in virtù della libertà di contrarre gli interessi.

Nel codice Zanardelli (1890)

USURA NON PREVISTA COME FATTISPECIE PENALE

L'art. 1831 del **codice civile** del 1865, invece, disponeva già che l'interesse convenzionale potesse essere stabilito "a volontà dei contraenti", ma a tutela del contraente più debole era altresì previsto che l'interesse convenzionale eccedente la misura legale dovesse risultare da atto scritto, altrimenti non era dovuto alcun interesse.

Doppio binario (cd diritto di polizia): repressione dell'usura attraverso misure di prevenzione come diffida, ammonizione e confino.

Nel Codice Rocco (1930)

Art. 644, nel capo relativo ai "delitti contro il patrimonio mediante frode".

"Chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente (circonvenzione di incapace), approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

Elementi costitutivi del reato:

- l'elemento oggettivo, costituito dallo **stato di bisogno della vittima**, dall'**approfittamento di tale condizione** da parte del creditore e dall'**usurarietà degli interessi o dei vantaggi dati o promessi dal soggetto passivo**;
- l'elemento soggettivo costituito dal **dolo**.

La riforma del 7 agosto 1992 (legge n. 356 sulle mafie)

Viene introdotto il reato di «usura impropria» all'art. 644-bis

Finalità:

- contrastare le organizzazioni criminali;
- superare le problematiche di ordine probatorio derivanti dal tradizionale "approfittamento dello stato di bisogno"

*«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle **condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale**, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, **interessi o altri vantaggi usurari**, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.*

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario»

Criticità che portano alla sua abrogazione attraverso l'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108)

Legge n.108/1996 – formulazione attuale

Riscrittura *in toto* dell'art. 644 c.p., nell'intento di superare i punti critici che erano emersi con l'applicazione della norma originaria.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Art. 644 – Aggravanti

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la **confisca** dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Ancora sull'usura

Oggetto della protezione penale è solo il patrimonio della persona offesa o è anche l'economia pubblica (l'ordinamento del credito)? Reato plurioffensivo, soprattutto a seguito della previsione del tasso-soglia di usura.

Le tre fattispecie di usura (usura in astratto, usura in concreto e mediazione usuraria) sembrano essere reati di pericolo. Il legislatore anticipa la soglia di tutela del patrimonio della vittima a un momento anteriore all'effettiva lesione.

La consumazione del reato, fatta eccezione per la mediazione usuraria (il delitto è realizzato non appena la somma di denaro o altra utilità viene ricevuta dalla vittima del reato), non si esaurisce nel momento in cui viene stipulato il contratto in base al quale sono promessi o dati interessi o vantaggi usurari, ma si estende fino al giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (argomento ex art. 644 ter c.p. in deroga all'art. 158 c.p.): seppure in dottrina persistano delle riserve sul punto (qualche autore parla di reato istantaneo a effetti permanenti o di effetti eventualmente permanenti), il delitto di usura va, allora, qualificato come reato permanente.

2 forme di confisca

Occorre distinguere due forme di confisca:

- la confisca che colpisce beni collegati al reato (art. 644 c.p., ultimo comma);
Con la confisca, che nel caso del reato di usura è obbligatoria, vengono colpiti i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero le somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. L'introduzione di una forma di **confisca "per equivalente"**, intende sottrarre agli usurai, la possibilità di rimettere in circolo i proventi del reato. L'obbligatorietà della confisca è mantenuta anche in caso di patteggiamento, dove la regola, invece, sarebbe la restituzione delle cose sequestrate al reo.
- la confisca che colpisce beni collegati al reo (art. 12-sexies l. n. 356/1992).
Prevede che in caso di condanna per determinati reati gravi, tra cui l'usura, "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica...«
Vengono, in tal modo, colpiti i beni di cui non si riesce a giustificare la provenienza lecita e che, quindi, si presume derivino da una attività illecita. A differenza della prima forma di confisca, non si limita ad un certo valore, ma si applica su tutto il patrimonio di origine oscura
- Un ulteriore intervento nella sfera economica dell'usuraio: sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni prevista dall'art. 9, comma 2, l. n. 108/1996.

■ ■ ■

- Un ulteriore intervento nella sfera economica dell'usuraio: sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni prevista dall'art. 9, comma 2, l. n. 108/1996.
 - Tale sospensione ha una durata non superiore a sei mesi, ma può essere rinnovata per un tempo non superiore, complessivamente, a dodici mesi.
- L'art. 7 della l. n. 108/1996, che ha modificato l'art. 32-quater c.p., ha stabilito che anche in caso di condanna per usura si debba applicare la **pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione**.
 - discrezionalmente rimessa al giudice, che ne determinerà la consistenza in concreto, da un limite minimo di un anno ad un massimo di tre anni, tenendo conto della gravità del reato e della personalità dell'imputato
- L'art. 8 della legge n. 108/1996, ha ampliato le possibilità investigative, assicurando il ricorso alle **intercettazioni telefoniche e ambientali** fra i mezzi di ricerca della prova utilizzabili nei procedimenti aventi ad oggetto il delitto di usura o quello di abusiva attività finanziaria.
 - Molto incisiva per far emergere il sommerso
- Possibilità di ricorrere allo strumento del cosiddetto "**ritardato arresto**", la cui esecuzione prescinde dalla flagranza del reato potendo avvenire successivamente, in modo da far acquisire agli inquirenti significativi elementi di prova
- L' art. 10, il quale conferisce ad associazioni e fondazioni la possibilità di costituirsi **parte civile** nel giudizio penale per usura